

Gruppo Speleologico Urbinate (GSU)

Statuto

TITOLO I

SCOPI – ATTIVITA' – SEDE

Art. 1 – Denominazione, scopo, sede, affiliazioni, scuola di speleologia

1. È costituito in Urbino (PU) il GRUPPO SPELEOLOGICO URBINATE (di seguito GSU), Ente del Terzo Settore (associazione senza fine di lucro), ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

2. L'associazione ha durata illimitata ed i suoi scopi sono la diffusione ed il progresso della Speleologia, con particolare riguardo all'esplorazione, allo studio e alla salvaguardia dell'ambiente naturale carsico ed ipogeo, comprese le cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico.

3. Il GSU ha sede nel Comune di Urbino (PU), in Via Yuri Gagarin, snc (Area Stadio Montefeltro), è iscritto all'Albo dei Gruppi di Speleologia della Regione Marche dal 17.2.2002, è affiliato alla Federazione Speleologica Marchigiana, è sede di Scuola di Speleologia riconosciuta nel 2001 dalla Società Speleologica Italiana (di seguito SSI) ed è erede morale del Gruppo Speleologico Feltresco.

Art. 2 – Finalità ed attività associative tipiche e connesse

1. Il Gruppo Speleologico Urbinate promuove Corsi di Speleologia di I, II e III livello omologati dalla SSI. In accordo con le Istituzioni preposte, il GSU si propone di sostenere e favorire gli studi geografici, scientifici e storici dell'ambiente epigeo ed ipogeo, con particolare riguardo:

- a) Alla documentazione del territorio e dell'ambiente carsico;
- b) Alla divulgazione della conoscenza dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- c) Alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.

2. Tra le attività di interesse comunque attinenti alla speleologia, il GSU è coinvolto in ulteriori ambiti, quali, a titolo esemplificativo, alpinismo, escursionismo, torrentismo.

3. Con lo scopo di perseguire tutte le predette finalità associative tipiche e connesse, il GSU può:

- a) Editare e diffondere libri e riviste;
- b) produrre e diffondere audiovisivi o altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla tutela ed alla conoscenza dell'ambiente carsico, ipogeo e naturale in genere;
- c) svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, corsi, incontri, gite, campi di lavoro, convegni, congressi e seminari, nonché ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale atta a raggiungere lo scopo sociale;

- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi di reciprocità o collaborazione, permanente o temporanea, con altri Enti Pubblici o privati, italiani e stranieri, ovvero Associazioni italiane e straniere;
- e) gestire direttamente o partecipare, nelle forme che si riterranno più appropriate, assieme a società eventualmente anche di capitali, alla gestione di aree di interesse naturalistico ed ipogeo, naturale o artificiale;
- f) assumere incarichi di consulenza tecnica e scientifica, che abbiano scopi affini agli interessi del GSU;
- g) assumere iniziative di tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente naturale carsico ed ipogeo;
- h) proporre linee guida, normative o regole amministrative su tematiche di tutela dell'ambiente naturale, carsico ed ipogeo;
- i) compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali aventi ad oggetto beni mobili, mobili registrati ed immobili, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- j) raccogliere fondi destinati al finanziamento delle attività statutarie incluse le donazioni, i lasciti, i finanziamenti da enti pubblici o privati per progetti o programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali;
- k) svolgere attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente carsico, ipogeo e naturale in genere, anche mediante la formazione, per quanto di competenza, di personale addetto al settore turistico-culturale, in eventuale collaborazione con altri Enti ed Associazioni;
- l) stipulare Convenzioni Assicurative o istituire fondi di mutualità a favore dei propri soci.

TITOLO II

COMPAGINE ASSOCIATIVA ED ORGANI DEL GSU

Art. 3 – I soci

I soci del GSU si distinguono in:

- 1) Soci Ordinari
- 2) Altre categorie di soci

1. Soci Ordinari

A. Acquisito dello status di socio

1. Possono diventare associati persone fisiche e giuridiche che ne facciano espressa richiesta scritta e si impegnino a condividere scopi e finalità associative, il presente Statuto nonché le deliberazioni degli organi sociali.
2. L'aspirante associato deve presentare domanda utilizzando il modello presente sul sito internet del GSU www.gsurbinospeleo.it . La richiesta va inviata al Presidente dell'Associazione all'indirizzo di posta elettronica indicata sul sito internet del GSU.
3. Su ciascuna domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice nella prima convocazione utile. Dell'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione, viene data al richiedente comunicazione scritta e motivata dal Consiglio Direttivo che l'ha respinta, entro giorni sessanta giorni

dal rigetto della domanda. Entro i successivi sessanta giorni, l'interessato può impugnare il provvedimento di rigetto dinanzi all'assemblea ordinaria, che dovrà deliberare nella prima riunione utile.

4. Acquistano e mantengono lo status di Soci Ordinari, coloro che sono tesserati e pertanto iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale da versare nei termini definiti dal Regolamento Interno.

B. *Diritti, obblighi e prerogative*

1. I Soci Ordinari, decorsi almeno tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci, hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e straordinaria, diritto di consultare i libri sociali, secondo quanto definito dal Regolamento Interno, libero accesso alla sede del GSU e diritto di usufruire, in conformità del Regolamento Interno, dei servizi predisposti dal GSU (biblioteca, attrezzature e materiali).

2. Ciascun socio è tenuto al pagamento di una quota annua il cui ammontare viene stabilito dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

3. I soci, inoltre, sono tenuti:

- a) ad avere un comportamento in armonia con i principi e le finalità dell'Associazione;
- b) a contribuire alla tutela del patrimonio carsico, ipogeo, naturale ed artificiale;
- c) a versare la quota sociale nelle forme dovute;
- d) ad osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Interno;
- e) a contribuire al funzionamento ed allo sviluppo del GSU partecipando attivamente alle molteplici iniziative sociali, secondo le proprie capacità e disponibilità

4. Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso uni laterale, d'ufficio per il mancato pagamento della quota sociali decorso un anno dalla scadenza, esclusione per comportamento contrario ai principi o alle finalità associative (secondo la procedura stabilita all'art.7).

5. Il socio ordinario può candidarsi alle cariche del Consiglio Direttivo solo dopo aver partecipato attivamente alla vita associativa per almeno due anni consecutivi, come stabilito dal Regolamento Interno.

6. Il GSU consente il tesseramento gratuito di associati minorenni con il consenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Su autorizzazione scritta o con la presenza di almeno un genitore, il socio minorenne può prendere parte alle attività associative svolte in sede. Solo con la necessaria presenza di almeno un genitore, il socio minorenne può essere presente alle attività che si svolgono al di fuori della sede.

7. Il socio ordinario minorenne è escluso dall'elettorato passivo e attivo, ma può comunque prendere parte ai lavori assembleari se di età pari o superiore a 16 anni.

2. Altre categorie di soci

A. Soci Onorari: può essere nominato Socio Onorario il socio ordinario che, pur avendo spontaneamente abbandonato l'attività associativa, abbia acquisito speciali meriti nella organizzazione e sviluppo del GSU.

1. Può essere altresì nominato socio onorario anche chi, a prescindere dall'appartenenza al GSU, si sia comunque distinto a livello nazionale nella promozione della speleologia.

2. Il Socio Onorario può ricevere la nomina onoraria per qualsiasi Organo sociale, partecipando, su invito, ai lavori di tali Organi, a scopo consultivo senza diritto di voto.

3. La nomina di Socio Onorario è adottata dal Consiglio direttivo, con successiva ratifica assembleare. La nomina non ha scadenza e può essere revocata per decisione motivata dal Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per la nomina. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento del contributo associativo.
- B. Soci Benemeriti: possono essere nominati Soci Benemeriti persone fisiche o giuridiche che abbiano dato un rilevante contributo morale o un ingente contributo economico all'Associazione.
1. La nomina di Socio Benemerito è adottata dal Consiglio Direttivo, con successiva ratifica assembleare. Tale nomina non ha scadenza temporale e può essere revocata per decisione motivata del Consiglio Direttivo.
2. Il Socio Benemerito non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche sociali.
- C. Presidente Emerito: il Presidente uscente, che non si candidi ad altre cariche sociali, può essere nominato Presidente Emerito su proposta del Consiglio Direttivo e con ratifica assembleare.
1. Il Presidente Emerito, ove sia richiesta la sua presenza, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a scopo consultivo, senza diritto di voto.
- D. Soci Fondatori: detengono a vita tale qualifica, i soci indicati nominativamente nell'Atto Costitutivo, senza riconoscimento alcuno di diritti o prerogative, ma ai soli fini di memoria storica della vita associativa del GSU.
1. I Soci Fondatori devono essere obbligatoriamente interpellati nel caso di modifiche statutarie inerenti le finalità associative.

Art. 4 – Organi del GSU, libri sociali e norme comuni

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci;
 - e) Collegio dei Probiviri.
2. Il Consiglio direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci Ordinari, con mandato triennale.
3. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e resta in carica unitamente al direttivo.
4. Verificandosi vacanza prima della scadenza dei relativi mandati di componenti eletti nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Sindaci e nel Collegio dei Probiviri. La sostituzione avviene con la nomina dei soci che seguono l'ultimo eletto nella precedente votazione.
5. Viene considerata vacanza nell'incarico, l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell'organo sociale di appartenenza.
6. Sono libri sociali obbligatori:
- a) Il libro degli associati o aderenti;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, contenente anche la trascrizione degli eventuali verbali redatti per atto pubblico
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

7. I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

8. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno

Art. 5 – L'Assemblea dei Soci e le competenze assembleari inderogabili

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberativo del GSU.

2. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente ed il relativo Ordine del Giorno sarà comunicato ai soci con almeno dieci giorni di anticipo, con le modalità definite dal Regolamento Interno.

3. I soci potranno richiedere l'iscrizione di argomenti diversi preavvisando il Presidente fino al giorno precedente la riunione dell'Assemblea. Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione ai soci all'atto di insediamento dell'Assemblea.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale, ovvero quando il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un decimo dei soci.

5. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci Ordinari regolarmente iscritti al GSU ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, presenti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

6. Il voto può essere espresso per delega scritta ad altro associato, a tal fine un socio può assumere esclusivamente una singola delega secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

7. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci, compresi i rappresentati per delega; in seconda convocazione, convocata anche nella medesima giornata, qualunque sia il numero dei soci presenti.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti, salvo i casi in cui lo Statuto richieda una diversa maggioranza.

9. L'Assemblea ha competenza inderogabile nei seguenti ambiti:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- g) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da sei Consiglieri, è l'organo esecutivo del GSU con il compito di operare per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente Statuto e per l'attuazione delle direttive definite in sede assembleare.

2. Sono eleggibili nell'organo direttivo solamente associati del GSU, nel rispetto dell'art. 2382 del c.c.

3. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

4. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza sono iscritte nel Registro Unico Nazionale per l'Opponibilità.

5. Nella prima convocazione il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

6. Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- a) Eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- b) predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- c) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; Il Consiglio Direttivo può altresì adottare all'unanimità dei presenti alla riunione, il provvedimento di espulsione dell'associato che abbia tenuto comportamenti pregiudizievoli al perseguimento dello scopo o al patrimonio del GSU; per lo svolgimento di attività incompatibili con le finalità associative; per inosservanza dello Statuto o delle delibere degli organi sociali.
- d) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; Il Consiglio Direttivo, ove ritenga sussistano fondate necessità di tutela del GSU, può sospendere temporaneamente i diritti e le prerogative di un socio, con motivazione scritta e comunicata al socio medesimo entro dieci giorni, in attesa delle deliberazioni del Collegio de Probiviri, cui il provvedimento di sospensione deve essere trasmesso entro lo stesso termine.
- e) curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- f) compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.
- g) Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

7. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare come riportato nel Regolamento Interno. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente tenute con la presenza di almeno cinque componenti (quattro consiglieri, più Presidente o Vice Presidente) e le votazioni sono comunque assunte con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri tra i partecipanti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

10. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il Vice Presidente e il segretario verbalizzatore.

12. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei Soci Onorari, Benemeriti e del Presidente Emerito, ai sensi dell'articolo 4) n. 2 del presente Statuto.

Art. 7 – Il Presidente – funzioni e prerogative

1. Il Presidente è organo monocratico di rappresentanza legale del GSU.

2. Al Presidente spetta la firma sociale in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali.

3. Sono altresì di competenza presidenziale la rappresentanza sostanziale dinanzi qualsiasi Autorità e per tutte le procedure amministrative, conciliative e, ove occorra contenziose, in qualsiasi sede, fase e grado.

4. Il Presidente può, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, rilasciare procure speciali e deleghe a favore di altri consiglieri, soci o terzi per il compimento di specifici atti necessari al funzionamento dell'associazione,

5. Per il solo compimento degli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta disgiuntamente al Presidente e al Vice Presidente o a persone da essi delegate.

6. In caso di vacanza presidenziale, il Vice Presidente assume la carica di Presidente informandone i soci.

7. Decorsi sei mesi di vacanza presidenziale, il Presidente decade dal mandato ed anche dalla carica di consigliere. Il Consiglio Direttivo verrà quindi integrato dal socio ultimo tra i non eletti e procederà a nominare un nuovo Presidente.

Art. 8 – Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto un Presidente. I Sindaci restano in carica un triennio e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Sindaci vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, in ordine alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Art.9 – Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto un Presidente. I Proviviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. Il Regolamento Interno ne disciplina i requisiti, le modalità di candidatura e di nomina.
3. Il Collegio dei Proviviri esamina i casi disciplinari che gli vengano sottoposti dai soci o dagli organi istituzionali e sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i soci interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni votato a maggioranza.

TITOLO III

NORME ECONOMICHE E FINANZIARIE

Art. 10 – Assenza di finalità di lucro

1. Il Gruppo Speleologico Urbinate è un'associazione senza scopo di lucro.
2. A tale fine si prevede: l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente correlate; il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione; la devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità simile.

Art. 11 – Entrate sociali

Le entrate del Gruppo Speleologico Urbinate sono costituite da:

- a) Quote sociali;
- b) Eventuali proventi di attività del GSU
- c) Elargizioni, contributi, donazioni, sovvenzioni, lasciti di enti pubblici e/o privati;
- d) Interessi bancari e di titoli.

Art. 12 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. È formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente oltre una relazione che illustre le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.
5. Ricorrendo le condizioni di Legge, il bilancio, redatto secondo le modalità previste dalla legge, è depositato, a cura del Consiglio Direttivo, presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

TITOLO IV

NORME FINALI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI, SCIoglIMENTO E LOGO ASSOCIATIVO

Art. 13 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata a tale scopo.
2. Qualunque proposta di modifica dovrà essere resa nota per iscritto ai soci trenta giorni prima dell'Assemblea e per essere adottata dovrà essere approvata con la presenza necessaria di almeno tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, compresi i rappresentanti per delega.

Art. 14 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria, espressamente convocata con il voto unanime dei Soci Ordinari, compresi i rappresentanti per delega.
2. Il patrimonio del GSU, in caso di suo scioglimento per qualunque causa sarà devoluto ad altre organizzazioni senza fine di lucro, italiane o straniere, finalizzate al progresso della speleologia e alla difesa dell'ambiente carsico ed ipogeo.

Art. 15 – Integrazioni e rinvii normativi

1. Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei soci.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia di Associazioni senza fine di lucro e dal d.lgs. 117/2017.

Art. 16 – Logo associativo

Il logo del GSU, presente sulla carta intestata e nella corrispondenza associativa, nell'abbigliamento del gruppo e nelle pagine social dell'associazione, è rappresentato dalla figura riportata nell'allegato 1.

Statuto modificato ed approvato nell'Assemblea straordinaria dei soci del 26.3.2021. Il presente Statuto entra in vigore il 27 marzo 2021.

All.1 LOGO ASSOCIATIVO (segue su nuova pagina)

Logo in formato esteso



Logo in formato compatto

